



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Affari  
Generali

Supporto Organi

## DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo**

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettoriale Rep. 570/2023 del 1.8.2023 e in vigore dal 2.9.2023;

VISTO il vigente *Regolamento Didattico di Ateneo*, come da ultimo modificato con DR di emanazione Rep. 843/2023 del 30.11.2023;

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 24.7.2023 che ha approvato la costituzione di un Gruppo di lavoro, incaricato di esaminare e di proporre modifiche al *Regolamento Didattico di Ateneo* per adeguarlo alla recente evoluzione normativa intervenuta sia a livello nazionale che di Ateneo, ai cambiamenti del contesto e alle esigenze di semplificazione delle procedure;

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro, a conclusione dei propri lavori e previo confronto con tutta la comunità universitaria, ha presentato la nuova versione del *Regolamento Didattico di Ateneo* da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, come previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera c), dello Statuto;

VISTO il parere favorevole alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bergamo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 11.7.2024;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16.9.2024 che ha approvato le modifiche al *Regolamento Didattico di Ateneo* dell'Università degli Studi di Bergamo, esprimendo parere favorevole in ordine all'entrata in vigore del Regolamento in data contestuale a quella della sua emanazione;

DATO ATTO CHE con nota. prot. n. 194036 del 26.9.2024 è stato trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) il testo del *Regolamento Didattico di Ateneo*, nella versione modificata e approvata dal Senato Accademico, ai fini del prescritto controllo ministeriale disposto dall'articolo 6, comma 9, della Legge 168/1989 (*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) e della circolare Miur prot. n. 2830 del 24.5.2011;

VISTA la nota del MUR prot. n. 1794036 del 26.11.2024, acquisita al prot. n. 227430/I/003 del 9.12.2024, con cui il Ministero, al termine dell'attività istruttoria, trasmette il parere espresso dal CUN nell'adunanza del 23.10.2024, dal quale non risultano osservazioni o rilievi sulla proposta di modifica *Regolamento Didattico di Ateneo* dell'Università degli studi di Bergamo ed il relativo decreto direttoriale MUR di approvazione del Regolamento didattico di Ateneo modificato;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo:

DECRETA



Art. 1

Sono emanate le modifiche al **Regolamento Didattico di Ateneo** dell'Università degli studi di Bergamo, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:  
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/didattica/regolamenti-generalis>

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A  
All'Albo di Ateneo



## REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO

### INDICE

#### **PARTE PRIMA** **NORME GENERALI**

#### **TITOLO I - DISCIPLINA DEI CORSI DI STUDIO**

- [ART. 1 - Definizioni](#)
- [ART. 2 - Ambito di applicazione](#)
- [ART. 3 - Autonomia didattica](#)
- [ART. 4 - Innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza](#)
- [ART. 5 - Titoli di studio](#)
- [ART. 6 - Corsi di laurea](#)
- [ART. 7 - Corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico](#)
- [ART. 8 - Corsi di specializzazione](#)
- [ART. 9 - Dottorati di ricerca](#)
- [ART. 10 - Master universitari](#)
- [ART. 11 - Altri percorsi di formazione](#)
- [ART. 12 - Crediti formativi universitari](#)
- [ART. 13 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico](#)
- [ART. 14 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico](#)
- [ART. 15 - Attività formative dei corsi di laurea](#)
- [ART. 16 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico](#)
- [ART. 17 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico](#)
- [ART. 18 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio](#)
- [ART. 19 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici](#)
- [ART. 20 - Piano annuale dell'offerta formativa](#)
- [ART. 21 - Ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico](#)
- [ART. 22 - Calendario didattico](#)
- [ART. 23 - Curricula e piani di studio](#)
- [ART. 24 - Verifiche del profitto](#)
- [ART. 25 - Riconoscimento di crediti](#)
- [ART. 26 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio](#)
- [ART. 27 - Internazionalizzazione](#)
- [ART. 28 - Ammissione a singoli insegnamenti](#)
- [ART. 29 - Studenti fuori corso, studenti impegnati a tempo parziale, studenti atleti](#)
- [ART. 30 - Decadenza e rinuncia agli studi](#)

#### **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO**

- [ART. 31 - Il Consiglio di corso di studio](#)
- [ART. 32 - Compiti del Consiglio di corso di studio](#)
- [ART. 33 - Il Presidente del Consiglio di corso di studio](#)
- [ART. 34 - Attività di orientamento e di tutorato](#)
- [ART. 35 - Autovalutazione, valutazione e accreditamento](#)

#### **PARTE SECONDA** **ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO**



## **PARTE PRIMA NORME GENERALI**

### **TITOLO I**

#### **DISCIPLINA DEI CORSI DI STUDIO**

##### **ART. 1**

##### **Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e di dottorato di ricerca, come individuati nel Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge n. 127 del 15 Maggio 1997 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per credito formativo: l'insieme di competenze, conoscenze e abilità che possono essere riconosciute durante un percorso formativo, al fine di ridurre il numero di crediti formativi universitari necessari per il conseguimento del relativo titolo;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- j) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo, approvate dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- k) per regolamento didattico di un corso di studio: il documento che specifica gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, alle lezioni, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per mutuazione: la fruizione di un insegnamento/modulo didattico avente stessa denominazione e stesso contenuto di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro corso di studio;
- n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;



- o) per apprendistato di alta formazione e di ricerca: il contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario;
- p) per Consiglio di corso di studio: l'organo competente per il corso di studio ovvero per una pluralità di corsi;
- q) per Università o Ateneo: l'Università degli studi di Bergamo;
- r) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con decreto rettorale dell'1 agosto 2023 rep. 570/2023 pubblicato sulla GU serie generale n. 192 del 18 agosto 2023;
- s) per struttura didattica: le strutture che progettano, promuovono e gestiscono le attività didattiche ai sensi dell'art. 34 dello Statuto.
- t) per microcredential o microcredenziali: la certificazione dei risultati di brevi esperienze di apprendimento su misura, anche in forma di cicli sintetici, erogati in presenza, a distanza o in forma mista. Le microcredential sostengono l'acquisizione mirata e flessibile di conoscenze, abilità e competenze;
- u) per progetto formativo: l'insieme di obiettivi formativi (generali e specifici), profili in uscita, percorsi, metodologie e attività didattiche del corso di studio.

L'utilizzo della forma maschile in questo documento, adottato unicamente a scopo di semplificazione, è da intendersi riferito in maniera inclusiva, senza alcuna discriminazione di genere.

## **ART. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. La disciplina contenuta negli articoli successivi è direttamente finalizzata a garantire la gestione delle complessive attività relative ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico, di seguito denominati corsi di studio.
2. Tale disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile con le specifiche vigenti normative, per la gestione delle attività relative ai corsi di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi di master universitario e ai percorsi di formazione per l'insegnamento.

## **ART. 3**

### **Autonomia didattica**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università;  
Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 11 del D.M. 270/2004, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.
3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, sono predisposti ai sensi del successivo art. 17 e sono approvati con le procedure previste dall'art. 12 dello Statuto. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'Ateneo possono essere previste dai regolamenti purché conformi alla normativa vigente in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.
4. Possono essere istituiti corsi interdipartimentali nel caso in cui più Dipartimenti concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio. Il Dipartimento sede amministrativa corrente ha la responsabilità di condivisione di tutte le informazioni relative alla progettazione, attivazione e funzionamento del corso di studio con i Dipartimenti coinvolti. Tali corsi sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto.
5. Nel caso di corsi di studio interateneo, il relativo ordinamento determina le modalità di organizzazione e di funzionamento, disciplinandole in apposita convenzione. I Dipartimenti



partecipanti dovranno sviluppare la propria programmazione anche in base agli impegni assunti con l'Ateneo che concorre all'attivazione del corso.

6. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti costituite ai sensi dell'art. 42 dello Statuto.

7. I regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi degli artt. 12 e 44 dello Statuto.

8. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito regolamento deliberato, ai sensi degli artt. 12 e 43 dello Statuto.

#### **ART. 4**

##### **Innovazione didattica, educazione multimediale e a distanza**

1. L'Università promuove l'innovazione dei processi di insegnamento, apprendimento e divulgazione scientifica, anche con il ricorso a forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, realizzando in maniera autonoma, ovvero in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, progetti specifici e partecipando a iniziative in materia nazionali o internazionali.

2. In relazione alle esigenze dei propri corsi di studio e delle attività di ricerca nel campo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione e dell'innovazione metodologica, l'Università promuove forme sperimentali di organizzazione della didattica in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie e dei più recenti approcci pedagogici.

#### **ART. 5**

##### **Titoli di studio**

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/2004, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (PhD).

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, oppure in esito a percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il conferimento dei titoli congiunti, doppi o multipli è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei italiani e stranieri interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma (Diploma Supplement) di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

5. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale, ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. I titoli di studio relativi a corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, sono contrassegnati da una denominazione coincidente con quella del corso di studio corrispondente e dall'indicazione della classe di appartenenza.

6. L'Università può rilasciare titoli di studio alla memoria. Il titolo di studio alla memoria può essere conferito agli studenti universitari che, avendo completato tutte le attività didattiche previste dal proprio percorso formativo, siano deceduti prima di sostenere la prova finale o l'esame di laurea. Agli studenti universitari che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal proprio percorso formativo, può essere rilasciato un attestato alla memoria degli studi compiuti.

7. L'Università può conferire, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, lauree e dottorati ad honorem a personalità viventi che per le eccezionali attività svolte o per le opere compiute, siano ritenute dalla comunità accademica di meritata fama e di speciale perizia e competenza o abbiano realizzato iniziative che hanno aumentato il prestigio o contribuito allo sviluppo dell'Ateneo.



## **ART. 6**

### **Corsi di laurea**

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal Decreto ministeriale n. 1648 del 19 dicembre 2023 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
5. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.  
I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti formativi universitari prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di CFU.  
I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
6. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.  
Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
7. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 CFU comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

## **ART. 7**

### **Corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico**

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal Decreto ministeriale n. 1649 del 19 dicembre 2023 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.  
I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti formativi universitari. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
5. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.



Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

6. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

7. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio finalizzati all'accesso a specifiche professioni e la cui durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

## **ART. 8**

### **Corsi di specializzazione**

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti formativi universitari previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

## **ART. 9**

### **Dottorati di ricerca**

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento d'Ateneo in materia.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi bandi di ammissione.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

## **ART. 10**

### **Master universitari**

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti formativi universitari oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale. Gli specifici requisiti di ammissione ai master istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi bandi di ammissione.

4. L'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite con apposito regolamento.



## **ART. 11**

### **Altri percorsi di formazione**

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa percorsi formativi destinati all'educazione lungo tutto l'arco della vita, potendo attivare tra gli altri in particolare:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) corsi di Alta Formazione finalizzati all'aggiornamento tecnico, professionale, scientifico e culturale e alla formazione continua e permanente;
- c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- d) percorsi di formazione per l'insegnamento all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

## **ART. 12**

### **Crediti formativi universitari**

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio come definiti ai sensi dell'art. 2 comma 1 attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali. L'impegno richiesto allo studente comprende le ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminari, tirocinio, preparazione tesi/prova finale e attività formative specifiche che danno luogo a microcredenziali, oltre alle ore di studio e impegno individuale necessarie per preparare le verifiche di profitto e per le attività non direttamente collegate alla didattica in aula.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico.

5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 24.

6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi. Qualora venga rilevata l'obsolescenza dei contenuti culturali e professionali dei CFU acquisiti, la struttura didattica competente procederà alla definizione degli esami integrativi da sostenere sui singoli insegnamenti.

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, possono inoltre stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 29.

8. È possibile l'acquisizione di CFU presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

9. È possibile l'acquisizione di CFU presso altri atenei stranieri anche sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente, come meglio dettagliato all'art. 27 del presente Regolamento.



10. Il sistema dei CFU coincide con il sistema European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS); di conseguenza, ad un CFU corrisponde un credito ECTS.

### **ART. 13**

#### **Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico**

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto delle trasformazioni scientifiche e tecnologiche e delle esigenze culturali, economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi, in relazione agli obiettivi strategici che l'Ateneo si è dato.
2. I corsi di studio sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua o in una pluralità di lingue.
4. L'istituzione o la modifica di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente, previa acquisizione dei pareri richiesti dalla normativa.
5. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 14, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
6. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 341/1990, il Rettore dispone l'istituzione o la modificazione dei corsi di studio, con conseguente modifica della Parte seconda del presente Regolamento come definita al successivo art. 14, comma 1.

### **ART. 14**

#### **Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 13, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della Legge 341/1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, come risultanti dalla banca dati ministeriale dell'offerta formativa, costituiscono la Parte seconda del presente Regolamento e sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, anche in lingua inglese, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
- b) la lingua di erogazione del corso;
- c) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso;
- d) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati:
  - i) descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici;
  - ii) indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
  - iii) indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- e) il quadro generale delle attività formative;
- f) i crediti formativi universitari assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base e caratterizzante, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;



- g) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale;
- h) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 21 del presente Regolamento;
- i) il numero massimo di crediti formativi riconoscibili ai sensi della normativa vigente e dell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento;
- j) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

## ART. 15

### Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, come definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base e caratterizzanti, autonomamente definite dall'Ateneo anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività formative relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea oltre all'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero competente e dalla Regione Lombardia;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti formativi universitari, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei CFU necessari per conseguire il titolo di studio;

5. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 5, del D.M. 1648/2023).

Tali attività:



- i) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
  - ii) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono forniti una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di CFU ad esso complessivamente assegnati;
  - iii) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;
6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 5, del D.M. 1648/2023). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

## ART. 16

### Attività formative dei corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, come definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
  - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  - c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti, e a quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, autonomamente definite dall'Ateneo, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
  - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
  - f) attività formative relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea oltre all'italiano per i corsi a ciclo unico;
  - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero competente e dalla Regione Lombardia.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti formativi universitari, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei CFU necessari per conseguire il titolo di studio;



5. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 5, del D.M. 1649/2023). Tali attività:

- i) sono finalizzate all'acquisizione di una formazione multidisciplinare e interdisciplinare, nonché di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale proposto;
- ii) costituiscono un ambito disciplinare dell'ordinamento didattico per il quale sono fornite una descrizione sintetica delle attività previste e il numero di CFU ad esso complessivamente assegnati;
- iii) possono fare riferimento anche a settori scientifico-disciplinari già presenti negli ambiti di base o caratterizzanti, laddove sia necessario al migliore conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi;

6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di CFU attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 5, del D.M. 1649/2023). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

## **ART. 17**

### **Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico**

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio, approvati con le procedure previste dallo Statuto ed emanati con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990 e dell'art. 12 del D.M. 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo regolamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

4. Ciascun regolamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

5. Nel rispetto del richiamato art. 12 del D.M. 270/2004 i regolamenti didattici dei corsi di studio determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti formativi universitari assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività affini e integrative e i relativi CFU
- h) le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- i) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- j) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi CFU;
- n) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;



- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
  - q) le forme di verifica di CFU acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.
6. La determinazione dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio
7. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai rispettivi Dipartimenti, previo parere favorevole delle commissioni paritetiche docenti-studenti o altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
8. L'Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei CFU assegnati ad ogni attività formativa nonché i relativi obiettivi formativi specifici e le modalità di verifica dell'apprendimento.

#### **ART. 18**

##### **Attivazione e disattivazione dei corsi di studio**

1. Ogni anno, sulla base delle proposte avanzate dalle strutture didattiche competenti, l'Ateneo si esprime in merito all'offerta formativa dell'anno successivo. Nel rispetto della procedura di accreditamento ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, la proposta dei corsi di studio di nuova attivazione viene sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione per la raccolta del prescritto parere. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera l'insieme dei corsi che saranno attivati e disattivati nell'anno accademico successivo.
2. L'attivazione dei corsi di studio è resa efficace e definitiva con l'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
3. Nel caso di disattivazione o di mancata conferma dell'accREDITamento di uno o più corsi di studio, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio accreditati e attivati.

#### **ART. 19**

##### **Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Nei termini deliberati annualmente dagli Organi accademici, e in conformità con la normativa vigente, le strutture didattiche competenti con riferimento ai corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Le strutture didattiche competenti, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici e nel rispetto della normativa vigente, l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati affidati a docenti diversi, garantendo un efficace coordinamento dei contenuti formativi.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, le strutture didattiche competenti possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.  
Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico sono sdoppiati in relazione alla tipologia dei corsi, al numero degli studenti e all'adeguatezza delle strutture logistiche



utilizzate, secondo i criteri stabiliti annualmente dagli Organi accademici e in conformità alla normativa vigente.

I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dalle strutture didattiche competenti, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico che non possano essere attivati per assenza di docenza nel corso interessato, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio, è deliberata dalla struttura didattica competente, sentito il Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto l'assenso di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

6. La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico, come declinate nell'apposito regolamento.

## **ART. 20**

### **Piano annuale dell'offerta formativa**

1. Nei termini deliberati annualmente dagli Organi accademici, e in conformità con la normativa vigente, le strutture didattiche competenti predispongono il proprio Piano dell'offerta formativa relativo al successivo anno accademico, coordinando i piani proposti dai Consigli di corso di studio ad essi afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali ed interateneo, in modo da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati.

2. Il Piano annuale dell'offerta formativa, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 5 del successivo art. 21; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla Legge n. 264 del 2 agosto 1999; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche al Piano annuale dell'offerta formativa possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università pubblica ogni anno, di norma entro l'avvio delle immatricolazioni, il Piano annuale dell'offerta formativa, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il Piano dell'offerta formativa indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

5. Con riferimento al Piano annuale dell'offerta formativa, le strutture didattiche, di norma entro l'avvio delle immatricolazioni per il nuovo anno accademico, pubblicano sul sito web dell'Ateneo le informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate, ivi compresi i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati (syllabus), gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite deve essere aggiornata e comunicata per tempo.



6. Al fine di garantire un'ottimale informazione ai propri studenti e alle future matricole rispetto all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi che ne danno attuazione, l'Ateneo ne cura la più sollecita ed ampia diffusione, in particolare attraverso il sito web dell'Ateneo e i social network.

## **ART. 21**

### **Ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico**

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei predetti corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico determinano le relative modalità di accertamento e condizionano l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

4. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando eventualmente anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni.

5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti formativi universitari riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

6. L'ammissione ai corsi di studio a numero programmato nazionale è disciplinata dalla normativa vigente.

7. Il Senato Accademico delibera ogni anno le tempistiche per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.

8. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla normativa vigente nelle modalità definite in via regolamentare.

## **ART. 22**

### **Calendario didattico**

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito dal Senato Accademico prima dell'avvio di ciascun anno accademico e si colloca, di norma, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali ed esami, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti.



2. Le strutture didattiche stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni da predisporre tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici e dell'opportunità di non frazionare eccessivamente i periodi didattici in relazione all'efficacia dei processi di apprendimento e valutazione della didattica.

3. Gli esami di profitto, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione, previsti per i corsi di laurea, laurea magistrale, anche a ciclo unico, possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e il versamento del contributo onnicomprensivo può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Le sessioni degli esami di profitto, di norma, hanno inizio il 1° dicembre e terminano il 30 settembre dell'anno solare seguente. Gli esami sostenuti dal successivo 1° ottobre al 31 marzo dell'anno accademico seguente, ove previsti in conformità ai calendari didattici deliberati dalle singole strutture didattiche, sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

Le strutture didattiche stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio di ogni anno accademico entro il 30 settembre e pubblicate entro il 31 ottobre, previa comunicazione al Referente della struttura didattica interessata.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a cinque, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti da ciascuna struttura didattica, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. È facoltà delle strutture didattiche prevedere appelli aggiuntivi riservati agli studenti "fuori corso".

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

Qualora le condizioni non consentano di esaminare tutti gli studenti nella stessa giornata, la Commissione, all'inizio dell'appello, è tenuta alla stesura di un calendario di esame e a darne opportuna comunicazione agli iscritti.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale, anche a ciclo unico, relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo, senza necessità di reinscrizione per gli studenti iscritti all'anno accademico precedente.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio ad aprile.

5. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti, sulla base delle disponibilità orarie delle aule verificate dagli uffici preposti, dal responsabile della direzione degli stessi, previo accordo con il Direttore di Dipartimento che assicura la non sovrapposizione, per ogni corso di studio, degli insegnamenti obbligatori riguardanti lo stesso periodo didattico e lo stesso anno di corso.

## **ART. 23**

### **Curricula e piani di studio**

1. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico possono prevedere uno o più curricula, se previsto per la specifica classe dalla normativa vigente. I curricula costituiscono l'insieme delle attività formative universitarie ed eventualmente extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

2. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti formativi universitari per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

3. Lo studente presenta all'inizio della carriera il proprio piano di studio, di norma in forma telematica; in seguito lo studente lo compila annualmente, confermando o modificando le scelte fatte, secondo le regole previste dal proprio corso di studi. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio



e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di CFU non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

4. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

5. Il Senato Accademico può fissare il limite massimo di CFU che possono essere inseriti in soprannumero nella carriera degli studenti. I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali CFU si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea, su richiesta dello studente, fino ad un massimo di 20 CFU per i corsi di laurea di primo livello, ad un massimo di 20 CFU per i corsi di laurea magistrale, ad un massimo di 40 CFU per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

6. Lo studente che ha inserito esami soprannumerari può richiedere di eliminarli dalla propria carriera, se non già sostenuti con esito positivo, non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale.

#### **ART. 24**

##### **Verifiche del profitto**

1. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione da parte loro dei crediti formativi universitari corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di idoneità o non idoneità.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti titolari degli insegnamenti. Per la prova orale deve essere garantita la forma pubblica, per le prove scritte deve essere garantita agli studenti la possibilità di prendere visione degli esiti e delle motivazioni della valutazione delle stesse.

3. In ciascun corso di laurea, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami di profitto devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 10, comma 5 del D.M. 270/2004, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può essere frazionata in verbalizzazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già verbalizzato con esito positivo.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale, anche a ciclo unico, sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta dei docenti titolari



dell'insegnamento; su proposta dei Direttori delle Scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Le Commissioni esaminatrici sono composte da almeno due membri e presiedute dal docente titolare dell'insegnamento che assume il ruolo di presidente o, nel caso di insegnamenti a più moduli o di esami integrati, dal docente indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente-

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, docenti di norma del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché cultori della materia, nominati dalle strutture didattiche.

Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente, ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri. Le attività dei cultori della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I cultori della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito regolamento.

In caso di ridotta numerosità degli studenti frequentanti l'insegnamento, la valutazione del profitto può essere effettuata dal docente titolare dell'insegnamento eventualmente assistito da un altro docente o da un cultore della materia designati dal Direttore di Dipartimento.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza va segnalata a sistema ma non necessita di essere corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi o di rifiutare la valutazione ottenuta prima che la stessa sia verbalizzata. L'esito dell'esame dovrà essere comunicato allo studente in tempo utile per permettere l'eventuale iscrizione all'appello successivo.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai regolamenti di corso di studio, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera.

I regolamenti di corso di studio possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, iscritto all'appello e risultato assente o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali e deve concludere la procedura di verbalizzazione degli esiti con firma digitale entro il giorno successivo rispetto alla conclusione della prova (esami orali o che non prevedono pubblicazione degli esiti) oppure rispetto alla scadenza assegnata agli studenti per prendere visione dell'esito (prova scritta con pubblicazione degli esiti).

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al comma 3 dell'art. 22 del presente Regolamento.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

## **ART. 25**

### **Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi universitari nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.



I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida totale o parziale dei CFU considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto, tenuto conto eventualmente della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi degli stessi

I CFU eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera universitaria dell'interessato.

Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o laurea magistrale, anche a ciclo unico, ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativa al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012. Il Senato Accademico fissa annualmente il numero minimo dei CFU riconoscibili necessario per l'ammissione ai diversi anni di corso degli studenti che chiedono il riconoscimento di una carriera universitaria pregressa.

2. Può essere concessa l'iscrizione con abbreviazione degli studi anche ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi CFU acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge n. 148 del 21 luglio 2002.

4. Allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulabili, possono essere riconosciuti crediti formativi per attività extracurricolari secondo le tipologie e i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai fini del riconoscimento, i Consigli di corso di studio effettuano una valutazione secondo le procedure e le modalità indicate dai regolamenti didattici del corso di studio e in base a criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi.

Le attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea magistrale.

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente.

Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

5. In caso di studenti che abbiano conseguito un titolo degli Istituti tecnici superiori (ITS) del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore il numero di CFU riconoscibili è regolamentato dai decreti attuativi della Legge n. 99 del 15 luglio 2022.

## **ART. 26**

### **Prova finale e conseguimento dei titoli di studio**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

Per i corsi di laurea la prova finale si articola in forma di elaborato scritto, prodotto e depositato presso i competenti uffici dell'Ateneo esclusivamente in forma digitale, redatto con la supervisione di un docente relatore e nella sua eventuale discussione davanti a una Commissione.

Per i corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico la prova finale consiste nella discussione davanti a una Commissione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale, prodotta e depositata presso i competenti uffici dell'Ateneo esclusivamente in forma digitale, sotto la guida di un relatore affiancato eventualmente da un correlatore.

L'Università adotta le misure più idonee per perseguire eventuali casi di plagio o utilizzo non opportuno di tecnologie per la redazione dell'elaborato scritto e della tesi di laurea magistrale; tale comportamento, infatti, contrasta con il dovere etico e giuridico dello studente stesso.



Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

Compete ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio disciplinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

I Dipartimenti definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più ampio ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal responsabile della struttura didattica competente (secondo quanto previsto dai regolamenti), e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da non meno di 5 membri per gli esami di laurea magistrale anche a ciclo unico e non meno di 3 membri per quelli di laurea e per il diploma di specializzazione - devono essere costituite in maggioranza da docenti di ruolo dell'Ateneo. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di corso di studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo. Al Presidente della Commissione spetta il compito di garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni ai criteri stabiliti dai Dipartimenti come indicati nei regolamenti.

Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

Nei corsi di studio interdipartimentali/interateneo la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti/Atenei interessati.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

In via di progressiva ulteriore gradazione per la laurea magistrale, anche a ciclo unico la Commissione all'unanimità può conferire la dignità di menzione o la dignità di stampa.

Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, con eventuale riferimento anche ai tempi di acquisizione dei crediti formativi universitari, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di terzi.

4. Lo svolgimento dell'esame finale di laurea magistrale, anche a ciclo unico e di specializzazione, ove previsto dalla normativa vigente, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

5. Per i corsi di laurea, ove previsto dalla normativa vigente, i Dipartimenti possono prevedere la valutazione preliminare dell'elaborato scritto da parte della commissione, senza la presenza dello studente, con eventuale successiva proclamazione del risultato finale.

6. Per sostenere la prova finale, lo studente deve presentare apposita domanda entro le scadenze stabilite dalle strutture didattiche competenti ed aver maturato i CFU previsti dall'ordinamento del corso di studio, ad eccezione di quelli attribuiti alla prova finale.

## **ART. 27**

### **Internazionalizzazione**



1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione della tesi, presso università o altri organismi esteri che erogano attività di formazione universitaria. A tal fine possono essere stipulati accordi fra l'Ateneo e le università o gli organismi di cui sopra.
2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con università estere sulla base di rapporti convenzionali, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.
3. Lo studente all'estero può:
  - frequentare attività formative;
  - sostenere esami o valutazioni finali di profitto per il conseguimento di crediti;
  - preparare la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - svolgere attività di tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e altre attività formative.
- Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'università ospitante. La struttura didattica competente esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.
4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle strutture didattiche competenti, viene garantita la massima flessibilità nella scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante in sostituzione di quelle previste dal corso di appartenenza; la scelta delle attività formative deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti formativi universitari dell'ordinamento del corso di studio di appartenenza.
5. Nel caso di titoli doppi o multipli la convenzione con le università estere, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale, utilizzando di preferenza gli strumenti del sistema ECTS.
6. La struttura didattica competente conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero e i relativi crediti. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, approvato dalla struttura didattica competente, modifica il piano di studi. Le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento, nell'ambito del learning agreement, possono essere delegate al Presidente della struttura didattica competente.
7. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del learning agreement, la struttura didattica competente approva le valutazioni finali di profitto e, nel caso di esami a scelta libera o sovranumerari, delibera il riferimento ai settori scientifico-disciplinari del corso di studio. La votazione riportata all'estero sarà convertita utilizzando, laddove possibile, il sistema ECTS.
8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero è garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'Università di appartenenza.
9. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere al di fuori di programmi di scambio organizzati dall'Ateneo, in qualità di visiting student, previo consenso del Consiglio di corso di studio competente, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale. Per questo tipo di mobilità gli studenti devono provvedere personalmente all'organizzazione della permanenza all'estero e non è prevista l'erogazione di nessun tipo di contribuzione a sostegno delle spese per il periodo di mobilità.
10. Le opportunità di studio all'estero, comprensive di preparazione di tesi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, nonché di tirocinio, sono rese note agli studenti tramite appositi bandi che contengono le disposizioni di partecipazione, i periodi di soggiorno ammissibili, i criteri di selezione, nonché l'importo di eventuali contributi finanziari.
11. Le disposizioni relative alle attività di internazionalizzazione dei processi formativi sono promosse e coordinate dalla Commissione Internazionale di Ateneo nominata dal Rettore, in conformità al Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale.

## **ART. 28**

### **Ammissione a singoli insegnamenti**



1. È consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale, anche a ciclo unico attivati presso l'Ateneo, persone interessate nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera universitaria, per aggiornamento culturale o ad integrazione delle loro competenze professionali. Al termine del corso, gli studenti potranno sostenere il relativo esame di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.

Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti attivati all'interno di un corso di studio è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

4. Possono iscriversi a corsi singoli gli studenti iscritti presso l'Ateneo a master e corsi di perfezionamento, a corsi di dottorato di ricerca, previo nulla osta del Collegio dei docenti, a corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico purché per insegnamenti non previsti nel piano di studio. Non possono iscriversi a corsi singoli gli studenti dell'Ateneo in regime di interruzione o sospensione degli studi.

5. L'iscrizione al corso singolo è possibile unicamente per il numero di CFU per cui il corso viene offerto. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Senato Accademico che può anche fissare annualmente il numero massimo di CFU per cui è possibile iscriversi a corsi singoli. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

## **ART. 29**

### **Studenti fuori corso, studenti impegnati a tempo parziale, studenti atleti**

1. Lo studente si iscrive come fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, quando, avendo acquisito la frequenza delle attività formative previste dall'ordinamento del suo corso di studio, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica del profitto previsti e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti formativi universitari necessario al conseguimento del titolo di studio.

2. L'Ateneo disciplina, attraverso specifico regolamento, particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

3. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione.

4. Le strutture didattiche competenti prevedono a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici piani di studio organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le relative attività e i CFU da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Le strutture didattiche competenti assicurano inoltre specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.



5. L'iscrizione e il percorso di studio dello studente impegnato in una carriera sportiva è disciplinata da apposito regolamento.

### **ART. 30**

#### **Decadenza e rinuncia agli studi**

1. Gli studenti fuori corso devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine definito nel regolamento che disciplina la decadenza dagli studi universitari. Il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio si interrompe nel caso in cui lo studente chieda il passaggio ad altro corso di laurea o laurea magistrale, anche a ciclo unico e non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale.

Lo studente che abbia superato il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio decade dallo status di studente; in caso di nuova iscrizione ad un corso di studio, la struttura didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi universitari già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso.

2. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. La rinuncia è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio. L'eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti è operato dal competente Consiglio di corso di studio previa verifica della loro non obsolescenza.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO**

#### **ART. 31**

##### **Il Consiglio di corso di studio**

1. I corsi di studio sono retti da un Consiglio di corso di studio, la cui composizione e modalità di costituzione sono disciplinate nel Regolamento generale di Ateneo.

2. Ai soli fini istruttori, possono essere istituite commissioni o specifici gruppi di lavoro, in ogni caso privi di potere deliberante.

#### **ART. 32**

##### **Compiti del Consiglio di corso di studio**

1. Il Consiglio di corso di studio elabora le proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento con riferimento a:

- a) ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- b) regolamenti didattici dei corsi di studio;
- c) programmazione annuale dell'attività didattica;
- d) piano dell'offerta formativa;
- e) distribuzione degli insegnamenti nei semestri/periodi, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici;

2. Il Consiglio di corso di studio svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) assicura il coordinamento e lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento didattico;
- b) mette in atto tutti i provvedimenti e assolve agli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio;
- c) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti sulla base delle disposizioni dei regolamenti didattici;
- d) esamina ed approva le pratiche di trasferimento in ingresso e di passaggio di corso degli studenti;
- e) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presentate da chi, già in possesso di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello;



- f) esamina ed approva le richieste di riconoscimento di crediti formativi per attività extracurricolari ai sensi dell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento;
- g) determina l'obsolescenza dei contenuti culturali e professionali dei crediti formativi universitari acquisiti, ove ritenuto opportuno, procedendo alla definizione degli esami integrativi da sostenere sui singoli insegnamenti;
- h) esamina ed eventualmente approva le richieste di riconoscimento della carriera pregressa degli studenti che abbiano sostenuto esami tramite iscrizione a singoli insegnamenti, siano incorsi in decadenza o abbiano rinunciato agli studi tenendo conto della validità o dell'eventuale obsolescenza dei contenuti delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento;
- i) valuta le richieste di riconoscimento dei titoli accademici conseguiti presso università straniere, anche ai fini di una eventuale prosecuzione degli studi.

Il Consiglio di corso di studio esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal Dipartimento e si esprime su qualsiasi argomento che il Dipartimento ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

### **ART. 33**

#### **Il Presidente del Consiglio di corso di studio**

1. Il Presidente del Consiglio di corso di studio ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e dell'attuazione delle decisioni assunte, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

### **ART. 34**

#### **Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Ateneo assicura servizi di orientamento e tutorato volti ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del processo di formazione inclusi l'orientamento in ingresso, itinere e in uscita. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere scelte responsabili, al fine di agevolare il buon andamento della carriera dello studente. Le attività di tutorato sono volte a ridurre il numero degli abbandoni e a supportare lo studente nel proprio percorso formativo.
2. I servizi di orientamento e tutorato sono assicurati dall'Ateneo sulla base degli indirizzi generali definiti dagli Organi competenti.
3. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.
4. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.
5. L'Università tutela gli studenti con disabilità e DSA durante tutte le varie fasi del percorso universitario, con azioni di orientamento e supporto individualizzate che tengano in considerazione le specifiche caratteristiche dello studente in relazione all'attività didattica, senza che ne vengano snaturati i contenuti e gli obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi e nel rispetto dei regolamenti previsti per la totalità degli studenti.
6. L'Ateneo attiva procedure per garantire il diritto all'istruzione universitaria a quanti abbiano esigenze specifiche o si trovino in situazioni di svantaggio, anche adottando appositi regolamenti.

### **ART. 35**

#### **Autovalutazione, valutazione e accreditamento**

L'Università, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, nonché dal D. lgs. 19/2012, prevede un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca, in un'ottica di sviluppo del sistema di Quality Assurance dei corsi di studio e in coerenza con le indicazioni della competente agenzia nazionale e con le linee guida europee (ESG).



## **PARTE SECONDA ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO**

La Parte seconda del presente Regolamento si compone degli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale, anche a ciclo unico, e di specializzazione istituiti dall'Università, come risultanti dalle rispettive banche dati ministeriali e pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo.